



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

AVVISO

BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2021

IL DIRIGENTE DELLA 1°
RIPARTIZIONE

Vista la L.R.A. n. 96 del 25.10.1996 e successive modifiche e integrazioni *“Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”*;

Vista la L.R.A. n. 18 del 23.07.2018 *“Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)”*;

Vista la L. n. 76 del 20.05.2016 *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”* (art. 60 *“Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:..... e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.”*);

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

Visto Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino alla data del 19/11/2021, prorogata al 18/01/2022 per i lavoratori emigrati e residenti nell'area europea ed al 17/02/2022 per quelli residenti in Paesi extraeuropei, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di Sulmona, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata secondo le modalità di seguito specificate.

ART.1 REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A norma dell'art. 2 della L.R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per

L'assegnazione sono i seguenti:

- a) Cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel Comune di Sulmona, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi nel medesimo Comune. Possono partecipare al bando di concorso i lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per attività lavorativa principale si intende quella dalla quale si ricava il maggior cospice di reddito;
- b-bis*) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
- b-ter*) non aver riportato negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 c.p., nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) dal n° 1 al n° 7 della Legge Regionale 96/96;
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di € 15.853,63;
- g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g bis*) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 96/96.

Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d) e), g), g-bis), g-ter), g-quater) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.

Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica coloro i quali hanno occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art.5 Legge n. 80/14.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L.R. 31/2001 di seguito riportata:

“Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi. Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della

graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale”.

ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta su apposito modulo allegato al bando, reperibile presso l'Ufficio Casa o sul sito del Comune di Sulmona. Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona a mano o spedite tramite raccomandata a/r (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante) o a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it entro e non oltre la data del 19/11/2021, prorogata al 18/01/2022 per i lavoratori emigrati residenti nell'area europea ed al 17/02/2021 per i lavoratori emigrati e residenti in Paesi extra europei, unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di validità ed alla documentazione da produrre obbligatoriamente.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ad eccezione della condizione soggettiva A-5) e delle condizioni oggettive B-1, B-2, B-3 previste all'art. 5 del presente Bando. Sulle dichiarazioni sottoscritte dal richiedente il Comune di Sulmona si riserva di effettuare le opportune verifiche. L'eventuale falsa dichiarazione, anche se di una sola delle notizie fornite, comporterà l'annullamento della domanda e le conseguenze di cui agli artt. 483 e 495 del Codice Penale.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell'art. 2 L.R. 96/1996, il Comune procederà all'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura Penale del Tribunale di Sulmona per tutti i partecipanti al bando ed i componenti dei relativi nuclei familiari.

Possono partecipare al Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 2021, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

ART. 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati, ai fini dell'ammissione, i documenti utili sotto elencati:

- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (ISEE) in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare, in caso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

e, ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali:

- certificato rilasciato dalla Commissione Medica della A.S.L., istituita ai sensi dell'art. 4 L. 104/1992, attestante il riconoscimento delle condizioni di handicap grave in corso di validità;
- idonea documentazione rilasciata dall'Organo competente comprovante lo *status* di profugo;
- certificato rilasciato dalla A.S.L. e dal tecnico comunale preposto al servizio, ciascuno per quanto di propria competenza, indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'immobile occupato dal richiedente.
- copia del provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio con indicazione dei motivi della intimazione o copia del provvedimento di collocamento a riposo.

ART. 5 PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è fornita sulla base dei seguenti criteri di priorità:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f) della L.R. 96/96 s.m.i.:

- pari al corrispettivo valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

A-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1;
- 4 unità: punti 2;
- 5 unità: punti 3;
- 6 unità ed oltre: punti 4.

A-3) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età: punti 2;
se vivono soli o in coppia: punti 3.

A-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

A-5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della L. 104/1992: punti 2.

È considerato handicappato grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A-6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la propria residenza (emigrati rientranti, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1

I punteggi A-3) e A-4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6).

In ogni caso non possono essere attribuiti più di 5 punti per il complessivo delle condizioni soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE

B-1) situazione di grave disagio abitativo da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

- B-1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri

locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari: punti 2;

- *B-1.2)* coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2;

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto *B-1.1)* derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari, si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.

Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente: il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca o doccia.

Per soffitta si intende il locale riservato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature.

Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D.M. Sanità del 05.07.1975.

B-2) situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:

- *B-2.1)* da due o tre persone a vano utile: punti 1;
- *B-2.2)* oltre tre persone a vano utile: punti 2.

Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.

B-3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con i normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2.

Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L. 457/1978.

B-4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.

Le condizioni *B-1)*, *B-2)* e *B-3)* devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria *B-1)* non sono cumulabili tra loro e con quelle previste nelle categorie *B-2)* e *B-3)*.

Le condizioni previste nella categoria *B-2)* sono cumulabili con quelle previste nella categoria *B-3)*.

Le condizioni previste nella categoria *B-4)* non è cumulabile con le altre condizioni.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domande dei concorrenti provvedono i dipendenti preposti all'Ufficio Casa entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse (detto termine è da considerare ordinario e non

perentorio in quanto potrà subire variazioni a secondo del numero di domande pervenute), verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richieste integrazioni informative e documentali agli interessati, specificando il termine entro il quale provvedere, e potranno essere richiesti gli accertamenti della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate.

Le risultanze dell'istruttoria vengono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 7 della L.R.A. 96/96, per lo svolgimento di eventuali ulteriori controlli, nonché per la predisposizione delle graduatorie provvisorie.

La Commissione provvede alla formazione delle graduatorie provvisorie ai sensi dell'art. 9 della L.R.A. 96/96 entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso. Entro 15 giorni dalla formazione la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune di Sulmona per 15 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo raccomandata, gli interessati possono proporre opposizione in carta semplice alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula le graduatorie definitive previa effettuazione da parte del Presidente della Commissione, in forma pubblica, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti ai quali è stata riconosciuta una delle condizioni previste dal punto B-1) o la condizione di cui al punto B-4).

Gli appartenenti a nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.

ART.7 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva del Bando di Concorso integrativo conserva la sua efficacia sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 96/96.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e secondo le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 96/96.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del Titolo III della L.R. 96/96 s.m.i. e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

Il caone di locazione degli alloggi è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Sulmona si riserva ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii. di procedere in ogni momento al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate con la domanda di

partecipazione al bando e/o nel corso del rapporto contrattuale e/o in occasione di eventuali proroghe o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dichiarati. Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'assegnazione di un alloggio oggetto del bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sulmona che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0864/576313 – E-mail: istruzione@comune.sulmona.aq.it – Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica rdp@comune.sulmona.aq.it:

Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è la Società Si.net Servizi informatici srl di Milano designata con Decreto sindacale n. 45 del 14.12.2018, il cui referente è l'Ing Aldo Lupi.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse pubblico mirate all'assegnazione di alloggi Ater

I dati raccolti:

- sono trattati da personale dell'Ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico mirati all'assegnazione di alloggi Ater;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

I dati conferiti potranno essere trattati al fine di predisporre graduatorie per l'assegnazione degli alloggi Ater. Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l'impossibilità di dar corso al procedimento.

E' possibile far valere, in qualsiasi momento, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, oltre al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

E' possibile esercitare i propri diritti - qualora se ne ravvisi la necessità - rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

E' possibile altresì proporre reclamo all'Autorità Garante della Privacy per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità.

ART. 11 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie/definitive dei concorrenti idonei e gli elenchi dei concorrenti non idonei avverrà nel rispetto della vigente normativa per la tutela della privacy (Decreto Legislativo n. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti” del Garante per la protezione dei Dati Personali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014), con la sola indicazione della punteggio attribuito e dei motivi di esclusione.

A tal proposito si precisa che il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda di partecipazione costituisce ad ogni effetto codice identificativo della propria posizione.

ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Mancuso, presso l'Ufficio Casa del Comune di Sulmona, Via G. Pansa (ex Caserma Pace) Sulmona (ufficiocasa@comune.sulmona.aq.it – 0864/579661 – 0864/576313)

ART. 13 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla L.R.A. n. 96/96, alla L. 431/98, alla L. n. 76/2016, al Codice Civile ed alla normativa di riferimento vigente.

Sulmona, 20/09/2021

Il Dirigente I Ripartizione
Avv.to Maurizia Di Massa



